SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 agosto 1995, n. 434.

Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede interventi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale di armamento;

Considerato che in attuazione del comma 8 del predetto art. 6 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7 del medesimo art. 6;

Considerata la necessità di riservare a successivo specifico provvedimento la regolamentazione nazionale, relativa ai processi di riconversione dell'industria bellica in armonia con la corrispondente organica disciplina comunitaria;

Valutata l'opportunità di dare intanto tempestiva applicazione agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria bellica;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1993 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 2 giugno 1994 e del 15 dicembre 1994;

Vista la comunicazione fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerate imprese operanti nel settore dei materiali di armamento le imprese che soddisfino alla data di entrata in vigore del presente regolamento contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) che svolgano attività di produzione e di manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) che risultino iscritte al registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 185/1990;

c) che abbiano prodotto un fatturato medio, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, composto per almeno il 20% da attività di cui al punto *a)*.

2. Per i rami di azienda derivanti da imprese già ammissibili ai benefici alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed istituiti con apposita deliberazione valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la predetta percentuale del 20% è verificata nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

3. Nella fase di costituzione delle contabilità sezionali, si fa riferimento al fatturato risultante dagli ultimi tre bilanci delle aziende preesistenti.

4. Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, si prende in considerazione il fatturato delle aziende preesistenti.

5. Per i rami d'azienda già istituiti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che svolgono attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e che dispongono di una contabilità gestionale autonoma dalla quale si possa evincere il risultato economico della gestione, la predetta percentuale del 20% è verificata sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.

6. Le iniziative proposte dalle imprese individuate ai sensi del precedente comma possono accedere ai contributi di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, solo se riferite ad unità produttive ubicate nelle aree definite con decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 2.

Tipologie di intervento

1. Ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, si intendono per interventi di razionalizzazione e ristrutturu-

razione gli investimenti in immobilizzazioni tecniche volti a miglioramenti di processo e/o di prodotto nonché gli oneri sostenuti per operazioni di concentrazione di attività produttive che comportino il trasferimento di impianti e/o stabilimenti.

2. A tali interventi è riservato l'80% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

3. Agli interventi previsti dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e non riconducibili alle tipologie indicate nel precedente comma è riservato il 20% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. Le modalità ed i criteri di concessione sono determinati con specifico regolamento.

Art. 3.

Accordi di programma

1. Relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 8-*bis* dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ove compatibili, possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati.

2. Per gli interventi previsti al comma 1 sono ammesse iniziative integrate e coordinate di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, regioni, enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato interviene per la realizzazione degli accordi di programma sulla base di un progetto di accordo che contenga, oltre gli elementi previsti dall'art 6, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 149 del 1993, i seguenti elementi caratterizzanti:

a) l'impegno finanziario globale connesso alla realizzazione dell'accordo;

b) il piano di attività;

c) i tempi e le modalità di realizzazione;

d) il destinatario della gestione che puo essere affidata anche a consorzi o società consortili all'uopo costituite.

4. I soggetti pubblici operanti nelle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 partecipano all'accordo di programma sulla base di proprie specifiche delibere che devono, tra l'altro, indicare l'ammontare del proprio impegno finanziario comunque non inferiore al 35% del valore complessivo dell'iniziativa.

5. Qualora l'iniziativa preveda la realizzazione di infrastrutture o opere di pubblica utilità, il valore di queste ultime è escluso ai fini del computo della predetta quota del 35%.

6. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale ed interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

7. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. L'accordo approvato produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in conformità con le disposizioni recate sia da tale norma sia dalla legislazione vigente in materia urbanistica ed ambientale.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila, con l'ausilio del responsabile dell'accordo, sull'esecuzione dello stesso e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 6, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

10. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 47 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 4.

Comitato per la realizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa

1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, è istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonché da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato può essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.

3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Criteri per la selezione. Decorrenza. Misura degli interventi

1. Per quanto attiene agli interventi di cui al comma 1, dell'art. 2, sono considerati prioritari i programmi che comportino incrementi di efficienza nei processi produttivi, comunque rispondenti ai criteri internazionali di controllo qualità adottati dalla Difesa italiana, conseguiti attraverso:

interventi di concentrazione di stabilimenti produttivi;

ottimizzazione della capacità produttiva attraverso opportune razionalizzazioni;

rilevante variazione del capitale investito;

concentrazione di strutture di ricerca e sviluppo;

riduzione dei tempi di flusso e dei cicli produttivi;

abbattimento dei costi fissi di gestione.

2. In relazione a quanto dispone l'art. 1, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammessi ai benefici anche gli interventi avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58. Ciò limitatamente alla quota di spesa ancora nón sostenuta a tale data e purché essa non sia inferiore al 50% del valore complessivo dell'intervento stesso.

3. Il Comitato, di cui al precedente art. 4, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delibera in merito al programma presentato.

4. L'ammontare dell'intervento è così determinato:

a) per gli interventi di cui al comma 1, dell'art. 2, autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, contributo in conto capitale pari al 70% dei costi ammessi;

b) per gli accordi di programma, di cui all'art. 3, contributo in conto capitale pari al 35% dei costi ammessi.

Art. 6.

Presentazione delle domande di contributo e modalità istruttorie

1. I soggetti di cui all'art. 1, che intendono usufruire dei contributi previsti dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, presentano domanda in originale e copia, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento. Per gli anni successivi le nuove domande sono presentate a partire dal 15 febbraio e non oltre il 15 marzo di ciascun anno.

2. Le domande devono essere redatte in conformità al modello riportato nell'allegato *A* e devono essere corredate della documentazione di cui all'allegato *B*.

3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi la necessità di ulteriori chiarimenti provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esamina le domande secondo i criteri indicati all'art. 5. Sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione generale produzione industriale delibera il Comitato, di cui all'art. 4.

Art. 7.

Modalità per la concessione di benefici

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisita la delibera del Comitato di cui all'art. 4, emana entro trenta giorni il decreto di concessione dei benefici, in relazione ai singoli programmi approvati.

2. I disciplinari di concessione, che sono sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari, definiscono:

contraente responsabile;

oggetto del programma;

tempi di realizzazione;

l'entità dei costi ammessi;

l'entità dei benefici concessi;

le modalità di erogazione dei benefici in relazione a stati di avanzamento dei lavori semestrali.

3. Il decreto di concessione è notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, ai soggetti beneficiari, all'atto del perfezionamento amministrativo del provvedimento. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o i relativi tempi di realizzazione sono comunicati dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, con adeguata motivazione.

4. Le varizioni di cui al comma 3 che, acquisita la necessaria documentazione giustificativa, risultino coerenti con l'impostazione originaria del programma, così come approvato dal Comitato di cui all'art. 4, sono valutate direttamente dagli uffici ministeriali. Le variazioni che possono incidere sostanzialmente sulla coerenza con gli obiettivi del programma, così come originariamente approvato, sono nuovamente sottoposte alla valutazione del Comitato di cui all'art. 4.

5. In caso di mancata o parziale realizzazione del programma o in caso di grave inadempienza da parte dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, acquisita la necessaria documentazione, sentito il Comitato di cui all'art. 4, può procedere alla revoca o alla interruzione dell'erogazione dei benefici con eventuale applicazione di penali in misura comunque non superiore al 2% delle erogazioni già effettuate.

Art. 8.

Erogazione e controlli

1. Sulla base dei consuntivi semestrali presentati dalle imprese beneficiarie, a stato di avanzamento lavori, redatti in conformità al modello riportato nell'allegato *C*, è erogato un importo sino all'80% dell'importo erogabile, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi stessi.

2. Il primo di tali consuntivi riguarda i costi sostenuti dall'inizio del programma all'ultimo giorno del mese antecedente la data di emissione del decreto ministeriale di concessione dei benefici di cui all'art. 7. I successivi riguardano i costi sostenuti rispettivamente per ciascun semestre a partire dalla sopracitata data di emissione del decreto ministeriale di concessione.

3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi l'incompletezza della documentazione di cui al comma 2, provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, entro il predetto termine di trenta giorni e provvede alla relativa erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi di risposta, a meno che non rilevi la non conformità alla presente normativa dei dati forniti dall'impresa.

4. Per l'erogazione del 20% a saldo è effettuata una visita finale di accertamento da parte di una commissione ministeriale, che ha anche l'incarico di verificare il rispetto dell'accordo di programma e dei disciplinari relativi, nonché l'effettività della spesa e la coerenza di essa con le destinazioni del programma. Della commissione — nominata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 7 — sono chiamati a far parte anche un magistrato amministrativo a riposo, che la presiede, un rappresentante dell'ufficio di coordinamento della produzione di materiali d'armamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed un rappresentante per ciascuno de Ministeri della difesa e del tesoro - Ispettorato generale del bilancio. Di detta commissione non possono far parte i componenti il Comitato di cui all'art. 4. Con il decreto di nomina sono fissati anche i relativi compensi.

5. La visita finale di accertamento è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultimo consuntivo. Il verbale di accertamento è redatto entro trenta giorni dall'effettuazione della visita. L'erogazione del saldo è disposta nei successivi trenta giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 228

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta intestata dell'azienda)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - ROMA

La sottoscritta ...., intendendo realizzare interventi di razionalizzazione e ristrutturazione di attività produttive, chiede l'ammissione ai benefici di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8-*bis*, 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.

Con la presente chiede altresì la definizione dei contributi di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a)*, del D.M. n. .... del 2 agosto 1995 per le seguenti attività .... che verranno realizzate presso .... e che comporteranno costi complessivi di lire ....

Per quanto concerne eventuali apporti per l'esecuzione delle attività oggetto della domanda, si dichiara che sono/non sono stati richiesti benefici a qualunque titolo ad altri organismi pubblici e che ha/non ha stipulato contratti con l'autorità Difesa che comprendano, a qualsiasi titolo, rimborsi a fronte di oneri di ricerca, sviluppo e attrezzamento.

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

a) notizie sull'azienda;

b) descrizione dell'intervento/i,

c) documentazione di cui all'allegato *B* al D.M. n. .... del ....

Le persone con le quali codesto spettabile Ministero potrà prendere contatti per ulteriori delucidazioni sono: ....

Firma (legale rappresentante)

....

---

a) *Notizie sull'azienda.*

1. Ragione sociale
2. Veste giuridica
3. Sede legale
4. Unità produttive *(a)*
5. Estremi iscrizione alla camera di commercio
6. Capitale sociale e sua ripartizione
7. Capitale fisso *(a)*
8. Principali partecipazioni della richiedente
(partecipazioni e settori di attività delle controllate e collegate)
9. Brevi cenni sulle principali vicende aziendali *(a)*
10. Rami di attività
(principali attività produttive dell'azienda)
11. Notizie di settore *(a)*
(struttura del mercato, posizioni detenute, concorrenza)
12. Organizzazione e struttura dell'azienda *(a)*
13. Personale in forza negli ultimi tre esercizi *(a)* e alla presentazione della domanda
(dirigenti, impiegati, operai, ricorso alla cassa integrazione guadagni)
14. Fatturato degli ultimi tre esercizi con indicazione della quota relativa ad attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 *(a)*
15. Incidenza delle esportazioni negli ultimi tre esercizi *(a)*

16. Programmi aziendali *(a)* (investimenti produttivi ed altre iniziative a breve termine)
17. Investimenti nell'ultimo biennio *(a)*
18. Situazione patrimoniale e conti economici riclassificati da riportare nei seguenti prospetti: *(a)*

(a) Dati relativi, ove del caso, al ramo di azienda e inquadrati nell'ambito di quelli relativi alla società richiedente

---

Conto economico

	Esercizio precedente	Ultimo esercizio
(A) *Valore della produzione.*		
Ricavi della vendita e delle prestazioni		
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
Totale valore della produzione (A)		
(B) *Costi della produzione.*		
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
Per servizi		
Per godimento di beni terzi		
Per il personale		
Ammortamenti e svalutazioni		
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
Accantonamento per rischi		
Altri accantonamenti		
Oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione (B)		
Differenze tra valore e costi della produzione (A – B)		
(C) *Proventi e oneri finanziari*		
(D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie.*		
Rivalutazioni (titoli/partecipazioni)		
Svalutazioni (titoli/partecipazioni)		
Totale delle rettifiche		
(E) *Proventi e oneri straordinari.*		
Proventi		
Oneri		
Totale delle partite straordinarie		
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		
Imposte sul reddito dell'esercizio		
Risultato dell'esercizio		
Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie		
Utile (perdita) dell'esercizio		

Stato patrimoniale

ATTIVO

	Esercizio precedente	Ultimo esercizio
(A) *Crediti verso soci per versamenti dovuti*		
(B) *Immobilizzazioni.*		
I. Immobilizzazioni immateriali		
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
Avviamento		
Immobilizzazioni in corso e acconti		
Altre		
Totale		
II. Immobilizzazioni materiali		
Terreni e fabbricati		
Impianti e macchinario		
Attrezzature industriali e commerciali		
Altri beni		
Totale		
III. Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni		
Crediti		
Altri titoli		
Azioni proprie (valore nominale)		
Totale		
Totale immobilizzazioni (B)		
(C) *Attivo circolante.*		
I. Rimanenze		
Materie prime, sussidiarie e di consumo		
Scorte		
Totale		
II. Crediti		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquida		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Denaro e valori in cassa		
Totale attivo circolante (C)		
(D) *Ratei e risconti.*		
Totale attivo (A+B+C+D)		

PASSIVO

	Esercizio precedente —	Ultimo esercizio —
(A) *Patrimonio netto.*		
I. Capitale		
II. Soci conto capitale		
III. Riserva da soprapprezzo delle azioni		
IV. Riserve di rivalutazione		
V. Riserva legale		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Riserve statutarie		
VIII. Altre riserve		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	______	______
Totale patrimonio netto	______	______
(B) *Fondi per rischi e oneri.*		
Per trattamento di quiescenza ad obblighi simili		
Per imposte		
Altri	______	______
Totale fondi per rischi e oneri (B)	______	______
(C) *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*	______	______
(D) *Debiti.*		
Obbligazioni		
Debiti verso banche		
Debiti verso altri finanziatori		
Altri debiti	______	______
Totale debiti (D)	______	______
(E) *Ratei e riscontri.*	______	______
Totale passivo (A+B+C+D+E)	______	______

b) *Descrizione dell'intervento/i di razionalizzazione e ristrutturazione e/o operazioni di concentrazione di attività produttive.*

1. Descrizione delle principali finalità dell'intervento/i:

2. Individuazione delle priorità (Art. 6, primo comma, del D.M. n. .... Regolamento attuazione legge n. 237):

3. Prospetto riassuntivo dei costi:

	Costi prima dell'11-3-93 —	Costi dall'11-3-93 —	Costi totali —
Terreno.	______	______	______
(1) Opere di sistemazione ed infrastruttura	______	______	______
(1) Opere di demolizione e preparazione area	______	______	______
(1) Fabbricati industriali	______	______	______
(1) Fabbricati per servizi ed uffici	______	______	______
(1) Impianti generali	______	______	______
Macch. ed impianti specifici	______	______	______
(2) Attrezzature	______	______	______
(3) Costi di trasferimento	______	______	______
Totale	______	______	______

(1) compresa programmazione intervento/i.

(2) esclusa programmazione attrezzature, compresa produzione interna.

(3) compresi progettazione, lay-out, oneri, per disattivazione impianti, costi trasporto, costi assicurazione etc.

4. Caratteristiche, consistenze e prezzi per gruppi omogenei di investimenti

5. Ubicazione dell'intervento/i

6. Previsione dei tempi dell'intervento/i (inizio attività, entrata in esercizio, utilizzo a regime)

7. Previsioni sull'occupazione (riferite all'unità aziendale interessata all'intervento/i)

8. Corrispondenza con programmi di approvvigionamento Ministero difesa (sono considerati equivalenti i programmi di cooproduzione NATO e alleati)

9. Eventuali miglioramenti di processo (descrizione)

....

....

10. Previsioni economiche (relative all'unità aziendale interessata):

	Ultimo anno di esercizio precedente intervento/i	Anno a regime
Ricavi: Vendite a terzi		
Cessione interne	______	______
Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti		
Altri proventi	______	______
(+)	______	______
Variazioni rimanze materie prime etc.		
Acquisti materie prime		
Cessioni interne		
Altri costi produzione (1)		
Costi generali (1)		
Costi commerciali (1)		
Costo del lavoro:		
produzione		
amministrativo e generale vendita		
Oneri finanziari	______	______
(–)	______	______
Redditività lorda	______	______
Ammortamenti		
Partite strordinarie	______	______
Risultato ante imposte	______	______

(1) Escluse le retribuzioni al personale dipendente.

11. Prospetto riassuntivo sul miglioramento di alcuni dati di natura patrimoniale:

	Ultimo anno di esercizio precedente intervento/i	Anno a regime
Scorte materie prime	______	______
Scorte semilavorati	______	______
Immobilizzazioni fisse nette	______	______
Totale	______	______

12. Piano finanziario nel periodo di attuazione dell'intervento:

Fabbisogni:

Immobilizzazioni tecniche	______	
Oneri di trasferimento	______	
		______

Fonti di copertura:

Contributi	______	
Altri benefici da altri organi pubblici	______	
Disinvestimenti	______	
Indebitamento	______	
Autofinanziamento	______	
Altre	______	
(specificare in dettaglio)		______

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.

2. Certificato dell'INPS attestante il settore di inquadramento dell'impresa.

3. Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la data della domanda.

4. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ramo di azienda, dichiarazione del certificatore che evidenzi che il fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda sia composto per almeno il 20% da attività di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

5. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa:

di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare ed a fare applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona;

di impegnarsi a fornire, nel caso in cui la normativa vigente lo richieda, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, la concessione edilizia ovvero, qualora trattasi di opere interne, come definite dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, copia autenticata della relazione presentata al sindaco a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti;

di impegnarsi a fornire, nel caso in cui sia previsto l'acquisto del suolo, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, copia dell'atto di acquisto;

di impegnarsi a fornire, ove l'impresa non sia proprietaria del suolo e di altri cespiti aziendali funzionali all'iniziativa, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, copia autenticata del contratto dal quale deriva la disponibilità dei beni, per un periodo minimo di cinque anni consecutivi se le agevolazioni richieste concernono solo macchinari, o di dieci anni consecutivi se concernono anche opere edilizie;

di impegnarsi a fornire, unitamente alla istanza di erogazione a saldo, certificato rilasciato dalla competente autorità che l'impianto non produce inquinamento, nonché certificato di nulla osta prevenzione incendi;

con cui si attesti che i dati, gli elementi e le notizie riportate nella domanda corrispondono a verità.

6. Copia della comunicazione del Ministero della difesa attestante l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Certificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

ALLEGATO *C*

Schema di domanda

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - ROMA

La sottoscritta .... con riferimento all'iniziativa di .... approvata con decreto ministeriale del .... che ha concesso contributo/finanziamento per l'importo di Lit. ...., chiede l'erogazione dei benefici relativamente al periodo ....

Si allega la seguente documentazione:

– Consuntivo/i semestrali relativi ai seguenti periodi ...., redatti in conformità al programma approvato, costituti da:

* elenchi fatture e altri titoli di spesa, evidenzianti gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante delle società attestanti le conformità ai documenti originali;

* prospetto riepilogativo dei costi sostenuti nel periodo firmato dal legale rappresentante:

– Relazione tecnica evidenziante l'avanzamento fisico del programma di interventi e gli eventuali scostamenti rispetto al programma approvato;

– Certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/1990;

– Indicazione del c/c bancario su cui effettuare gli accrediti.

Firma

....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dei commi 7, 8 e 8-*bis* dell'art. 6 del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 7, 8, 8-*bis* e 9 dell'art. 6 del D.L. n. 149/1993, recante interventi urgenti in favore dell'economia:

«7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

8-*bis*. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;

b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;

d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1983 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.M. 20 dicembre 1993 è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6, commi 7 e 8, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è il seguente:

«Art. 2 *(Materiali di armamento)*. — 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera *a)* del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge».

«Art. 3 *(Registro nazionale delle imprese)*. — 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise

secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per la società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti della amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni».

— Per il D.M. 20 dicembre 1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 6, comma 8-*bis*, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

— Per il D M. 20 dicembre 1993 si veda in nota alle premesse.

— Il testo del terzo comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente: «Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia».

— Il testo dell'art. 20 dello statuto della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. n. 455/1946, è il seguente:

«Art. 20. — Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, commi 1 e 2; 19, comma 1, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 47 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3/1948:

«Art. 47. — Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo statuto della regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattano questioni che riguardano le regioni».

Nota all'art. 5:

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 237/1993, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 149/1993, più volte citato, prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58». Il D.L. n. 58/1993, di contenuto pressoché analogo al D.L. n. 149/1993, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1993), non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1993).

Nota all'art. 6·

— Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.

95G0472

DECRETO 20 dicembre 1993.

Definizione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 — recante «Interventi urgenti in favore dell'economia», convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237 — che prevede «Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica;

Visto il comma 7 del predetto art. 6 che autorizza la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;

Considerato che a tali fini il predetto comma 7 stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 237, le aree del territorio nazionale dianzi indicate;

Ravvisata la necessità che — trattandosi di settore che inerisce ad interessi essenziali della sicurezza nazionale — la definizione delle aree del territorio nazionale sopra indicate sia improntata a criteri di massima certezza e trasparenza che — nel rispetto dei principi fissati dal legislatore nonché del diritto comunitario — non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari;

Considerato che la certezza e trasparenza dei criteri sopra indicati può essere garantita dal ricorso alla normativa vigente in materia di materiali di armamento e specificamente dall'elenco dei prodotti previsto dal secondo comma dell'art. 223 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché dall'elenco previsto dall'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Fissati, altresì, parametri di raffronto coerenti con i principi comunitari;

Consultate le regioni;

Effettuato il previsto coordinamento con l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento di cui alla legge n. 185/90;

Decreta:

Art. 1.

Criteri

1. I criteri adottati allo scopo di definire le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento sono i seguenti:

a) i materiali di armamento — ai sensi dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 — sono esclusivamente quelli individuati dal decreto del Ministro della difesa del 23 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1991, n. 237, così come modificato dal successivo decreto del 28 ottobre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1993, n. 276;

b) per le aree considerate agli effetti della rilevazione coincidenti con quelle regionali, la incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento si intende elevata allorché gli occupati specificamente addetti a tali attività nelle aree considerate siano superiori o eguali al 10% del numero globale nazionale del settore;

c) per le aree considerate agli effetti della rilevazione che abbiano una estensione subregionale coincidente con quella degli enti previsti dall'art. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento si intende elevata allorché — con riferimento ai parametri occupazionali locali — vi sia un significativo livello di addetti a tali attività, da valutare in relazione alla esclusività ovvero alla peculiarità strategica dell'attività industriale considerata.

2. Ai fini degli interventi previsti dal comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni con legge 19 luglio 1993, n. 237, potranno essere considerate eventuali ulteriori aree situate in regioni non individuate ai sensi del presente decreto, riferite agli enti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché caratterizzate da strutture industriali che abbiano significativi livelli occupazionali da valutare in relazione alla esclusività ovvero alla peculiarità strategica della attività industriale interessata.

Tali situazioni potranno formare oggetto di successivi decreti.

Art. 2.

Aree regionali del territorio nazionale prioritarie

Le aree regionali del territorio nazionale che risultano avere elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiale di armamento sono le seguenti:

Campania;
Lazio;
Liguria;
Lombardia;
Piemonte.

Art. 3.

Aree subregionali

Le aree subregionali del territorio nazionale, coincidenti con quelle degli enti previsti dall'art. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che risultano avere elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiale di armamento sono le seguenti:

Bolzano;
Brindisi;
Firenze;
Gorizia;
L'Aquila;
Livorno.

Roma, 20 dicembre 1993

Il Ministro: SAVONA

95A6199

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 e il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia spumante del vino a denominazione di origine controllata «Franciacorta»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la tipologia spumante della denominazione di origine controllata «Franciacorta» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1995;

Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi riguardante in particolare l'art. 5 del detto disciplinare ed intesa ad estendere la zona di produzione degli spumanti a tutta la provincia di Brescia;

Considerato che il citato Comitato ha ritenuto opportuno respingere l'istanza sopra citata non sussistendo i requisiti della tradizionalità;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Franciacorta», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modificazioni, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita limitatamente alla tipologia spumante e il relativo disciplinare di produzione è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.

La denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dal prodotto della vendemmia 1995, i vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione

dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Franciacorta» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Franciacorta» modificata con decreto ministeriale 31 agosto 1995 in «Terre di Fanciacorta» ed anche i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dall'albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

In caso di cancellazione dall'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», resta comunque confermata, per i vigneti interessati, l'iscrizione all'albo della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta».

Art. 4.

I quantitativi di vino «Franciacorta», nella tipologia spumante, prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data del 1° ottobre 1996 sono giacenti allo stato sfuso, potranno essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» a far data dall'anno in cui i vini spumanti, derivanti dalla vendemmia 1995, potranno utilizzare la detta denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», a condizione che:

abbiano completato le operazioni di affinamento in bottiglia come previsto dall'art. 5, comma 13, del disciplinare di produzione annesso al presente decreto;

siano stati denunciati, come giacenze, all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

sottoposti ad analisi chimico fisica e ad esame organolettico, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri dei vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

I quantitativi di vino «Franciacorta» nella tipologia spumante, prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data del 10 ottobre 1996 sono giacenti in cantina nella fase di elaborazione e fermentazione sulle fecce, già confezionati con tappo provvisorio a corona, potranno essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» a far data dall'anno in cui i vini spumanti, derivanti dalla vendemmia 1995, potranno utilizzare la detta denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» a condizione che:

siano stati denunciati come giacenze all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;

sottoposti ad analisi chimico fisica e ad esame organolettico, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri dei vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

I quantitativi di vino «Franciacorta», prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1996, come da dichiarazione della giacenza, hanno terminato la fase di elaborazione, già confezionati con tappo a fungo e gabbietta di ancoraggio ed etichettati potranno essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata «Franciacorta» alle condizioni stabilite dal successivo comma 5 del presente articolo.

I suddetti quantitativi di vino «Franciacorta» che non siano ancora etichettati, come risultante dalla dichiarazione della giacenza del 31 agosto 1996, purché trovansi nella fase di elaborazione ultimata e che siano già confezionati con tappo a fungo e gabbietta di ancoraggio, qualora siano stati denunciati e che, sottoposti ad una analisi chimico fisica e ad un esame organolettico, partita per partita, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» possono essere immessi sul mercato con la denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

I quantitativi di vino «Franciacorta» prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono giacenti in cantina già confezionati nei vari formati e abbigliati con la denominazione di origine controllata «Franciacorta», vengono immessi al consumo come tali ed è concesso, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio e esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato ancora designati con la denominazione di origine controllata «Franciacorta», possono essere commercializzate fino ad esaurimento a

condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, venga comunicato all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio la giacenza dei prodotti confezionati non esitati nei termini stabiliti.

Art. 5.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è tenuto, a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Chardonnay e/o;
Pinot bianco e/o;
Pinot nero.

2. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» rosé (rosato) il contenuto delle uve Pinot nero non deve essere inferiore al 15% del totale.

3. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» cremant non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Terre di Franciacorta» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

«Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a localita Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione di Cellatica. Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico».

Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio perché non vocato e non avente le caratteristiche e i requisiti previsti al successivo art. 4, commi 3 e 4:

«Partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria, con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Casa Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti».

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a giacitura pedocollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 496 mt. s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

4. Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e le aree comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.

5. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera ed a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna.

7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» non deve essere superiore a 100 quintali pari ad un massimo di 65 ettolitri di vino finito. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita accurata delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

8. La raccolta delle uve deve essere fatta solo in modo da non compromettere la integrità degli acini.

9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatti salvi i nuovi vigneti a sylvoz o a pergola la cui densità ad ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e per i reimpianti è consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento.

10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%.

12. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, imbottigliamento (tiraggio) e fermentazione in bottiglia del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.

3. Le bottiglie non etichettate ed ancora in fase di elaborazione, cioe non atte al consumo diretto, purché con tappo a corona recante il «logo» di cui al seguente art. 7 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della sola zona di elaborazione di cui al precedente comma.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. È vietato l'uso del travaso isobarico o trasferimento da un contenitore ad altro con l'impiego della filtrazione o centrifuga.

6. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.

7. Le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 6% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta».

8. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

9. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti anche per il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco), ma non viceversa. Inoltre, con la scelta di cantina, è consentito passare dal vino base della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima della aggiunta dello sciroppo zuccherino, al vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco), ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco).

10. Nel caso in cui il vino spumante non raggiunga al termine della elaborazione i requisiti prescritti per l'ottenimento della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», il prodotto di cui trattasi non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

11. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il «Franciacorta» millesimato è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino della annata di riferimento.

12. L'imbottigliamento del vino in elaborazione è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane.

13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» deve essere affinato almeno diciotto mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di venticinque mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente.

14. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende elaboratrici si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed è immesso al consumo dopo trentasette mesi dalla data di inizio della vendemmia della componente cui si riferisce il millesimo.

15. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia dopo una attenta e approfondita valutazione del prodotto, può vietare l'uso del millesimo.

Art. 6.

1. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche in relazione alle diverse tipologie:

«Franciacorta»:

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Franciacorta» rosé:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

2. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» possono essere immessi al consumo anche con la tipologia cremant, ai sensi delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.

3. È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

1. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

2. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. E' vietato, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi gran, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.

4. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, vigne, comuni, località, frazioni comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.

5. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», non millesimato, non deve recare l'annata di produzione delle uve.

6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» millesimato può recare l'annata di produzione delle uve.

7. Per il «Franciacorta» rosato è ammessa esclusivamente la designazione «rosé». Solo i vini «Franciacorta» di cui all'art. 2, comma 3, del presente disciplinare, possono recare la designazione «crémant».

8. In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta», è vietato specificare il metodo di elaborazione e utilizzare il termine «vino spumante». In sostituzione deve essere utilizzata la equivalente sigla comunitaria V.S.Q.P.R.D.

9. Per le qualificazioni riferentesi alle caratteristiche di sapore e la loro obbligatoria utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» valgono le disposizioni e i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, fino alla caratteristica di sapore demisec.

10. La specificazione tradizionale «denominazione di origine controllata e garantita» deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Franciacorta» senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

11. Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare sempre con caratteri di stampa di altezza e di dimensione pari e non superiori a quelli usati per la denominazione «Franciacorta».

12. Alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» è riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo per tutti i produttori del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» e consistente in una lettera «F» (effe maiuscola) con parte superiore merlettata e nella dicitura frontale «D.O.C.G.» scritta verticalmente al lato destro della «F» e «Franciacorta» al lato sinistro.

Art. 8.

1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» confezionato nel caratteristico abbigliamento riservato, deve essere immesso al consumo in recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme comunitarie in materia e con il tradizionale ancoraggio a gabbietta e tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente «Franciacorta» visibile all'esterno.

2. È consentita l'immissione al consumo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità: 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3 litri.

3. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9 e superiori.

Art. 9.

In ottemperanza all'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, il vino spumante di cui all'art. 1, secondo le norme CE e nazionali, deve essere sottosposto e superare una preliminare analisi chimico-fisica ed organolettica da effettuarsi su richiesta degli interessati. Ai sensi del punto 3 dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» all'atto della immissione al consumo nei recipienti e secondo le modalità previste al precedente art. 8, deve essere munito, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie e un numero di identificazione anche unificato con il contrassegno IVA. Lo stesso contrassegno deve essere applicato in modo tale da non essere riutilizzabile.

95A6230

DECRETO 8 settembre 1995.

Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»).

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler») ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 e 31 luglio 1987, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 e il decreto ministeriale 2 agosto 1993, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»);

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato Regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler»), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984 e 31 luglio 1987, con decreto del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 e con decreto ministeriale 2 agosto 1993, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler») accompagnata obbligatoriamente dalla menzione geografica «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Vinschgau»), nelle tipologie Chardonnay, Kerner, Muller Turgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero e Schiava, provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, — recante norme relative alla iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler» «Vinschgau»), limitatamente alle tipologie Chardonnay, Kerner, Muller Turgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero e Schiava, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopra citato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da qualle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino il 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Sudtirol» o «Sudtiroler» «Vinschgau») è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Sudtiroler»)

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler», da sola nel caso del vino spumante ovvero negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche:

Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller;
Pinot bianco o Weissburgunder;
Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder;
Chardonnay;
Riesling italico o Welschriesling;
Riesling renano o Rheinriesling;
Riesling Sylvaner o Müller Thurgau;
Sylvaner (o Silvaner);
Sauvignon;
Traminer aromatico o Gewürztraminer;
Moscato rosa o Rosenmuskateller;
Lagrein rosato o rosé (Kretzer);
Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein;
Merlot rosato o rosé (Kretzer);
Merlot;
Cabernet (Sauvignon e/o Franc);
Cabernet - Lagrein;
Cabernet - Merlot;
Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;
Pinot nero rosato o rosé o Blauburgunder;
Kretzer (o Rosé o Rosato);
Malvasia o Malvasier;
Schiava (Schiava grossa e Schiava gentile) o Vernatsch (Grossvernatsch und Edelvernatsch);
Schiava grigia o Grauvernatsch;
Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten);
Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hügel o Meraner);
Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener),
Terlano (in lingua tedesca Terlaner);
Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler);
Valle Venosta (in lingua tedesca Vinschgau),

è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» (o «Südtirol») può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89 per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» (in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet») o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

La denominazione «Alto Adige Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtiroler Eisacktaler») è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno:

Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner;

Müller Thurgau, Kerner, o geografica «Klausner Leitacher», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione «Alto Adige Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol Terlaner») può essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau») è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigni:

Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero, Schiava.

Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», «Terlano», «Valle Isarco», «Valle Venosta» o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma.

Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco e «Valle Venosta» anche nella traduzione in lingua tedesca, già riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Südtirol), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate all'art. 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Le denominazioni d'origine controllate di cui all'art. 1 sono riservate ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale:

I) «Alto Adige» o (in lingua tedesca «Südtiroler») senza sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:

a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno ad eccezione dei vini Alto Adige Schiava (o Schiava dell'Alto Adige) per i cui vigneti è stabilita una presenza minima dell'85 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà).

Possono essere presenti nei vitigni, per la differenza fino al 5 per cento e, rispettivamente, al 15 per cento altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE;

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein): uvaggi o assemblaggi di mosti o vini nuovi tra Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc e Merlot o Lagrein, ottenuti da vigneti, in cui, nell'ambito aziendale, entrambe le varietà siano presenti per oltre il 20 per cento del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon:

c) senza nome di vitigno (solo spumante): uve Pinot bianco e/o Chardonnay almeno 70 per cento, per il resto Pinot nero e/o Pinot grigio, iscritti ai rispettivi albi;

II) «Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozner Leiten»):

vigneti con almeno il 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà) e per la differenza solo vitigni Lagrein e/o Pinot nero;

III) «Alto Adige» «Meranese di Collina» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel»):

vigneti costituiti esclusivamente da vitigni Schiava (e sottovarietà);

IV) «Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):

vigneti con almeno 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarietà). Per la differenza fino al 10 per cento è consentita la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero;

V) «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol Terlaner»:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti esclusivamente con vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau).

Tuttavia nella preparazione di ciascun vino monovarietale di cui sopra è ammessa l'utilizzazione di uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10 per cento del totale, purché le relative uve provengano da vigneti aziendali iscritti nei rispettivi albi;

b) senza specificazione di vitigno, escluso lo spumante: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e Müller Thurgau. È ammessa la presenza di altri vitigni purché da uve bianche e raccomandati ai sensi delle norme CEE, nella misura massima del 5 per cento;

c) per il vino spumante «Alto Adige» «Terlano» è consentito l'impiego di uve di tutte le varietà provenienti dai vitigni di cui al punto *a)*, iscritti agli albi, purché con la composizione percentuale di cui al precedente punto *b)*;

VI) «Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol Eisacktaler»):

a) per i vini monovarietali designati con la specificazione obbligatoria Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Müller Thurgau, Kerner: vigneti composti esclusivamente da vitigni corrispondenti a tali specificazioni;

b) per i vini designati con la menzione «Südtirol» «Eisacktaler Klausner Leitacher», vigneti con almeno il 60 per cento di Schiava, e sottovarietà e non oltre il 40 per cento di Portoghese e/o Lagrein, situati nei comuni di Velturno, Villandro, Barbiano e Chiusa;

VII) «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau»):

vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno: possono essere presenti nei vigneti per la differenza fino al 5 per cento, altri vigneti a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

I) «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler») senza una delle sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargaz-

zone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles;

II) «Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozen Leiten»):

le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives ed in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona è esternamente così delimitata:

partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino ad incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino ad incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino a raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847.

Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraverso il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino ad incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km 5,500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e quindi, verso sud segue il sentiero che conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971;

III) «Alto Adige» «Meranese di Collina» o «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel» o «Meraner»):

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così determinate:

zona a sinistra del fiume Adige:

partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal ed in comune di Merano; la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulattiera per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Giorgio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord ed in prossimità delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino ad incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino ad incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide col fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone;

zona a destra del fiume Adige:

partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino ad incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino ad incontrare il confine comunale il Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 fino al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la località Tramontana, Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473 prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona, sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente ed a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino ad intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno esclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

IV) «Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):

la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Petro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra (Signato), Laste basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di Terlano, SS. Cosma e Damiano in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata:

partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-S. Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale di Bolzano. Segue detto confine comunale finché questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge ad est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e prosegue, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500: prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo ed Aslago. Da S. Geltrude piega, ad ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a piè di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiunge la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;

V) «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»):

la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati come segue:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38 e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge ad est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega ad ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano ad est della frazione di Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue quindi lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1856), volge quindi ad est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino ad incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi ad est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino ad intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino ad intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela ad ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi di nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con la linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est, 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord, 268, 658 (Castel Katzenzungen) ad ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora ad ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1337 per giungere in fine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1772) punto di partenza della descrizione;

VI) «Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktaler»):

le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno e Villandro.

Tale zona di produzione è costituita come segue:

la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino ad intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 ed attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara), 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo la quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta ad est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi ad est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710), passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi ad est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere alla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge ad est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad incrociare la strada n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente ad est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Nella zona di produzione testè descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi ad ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 ed a sud e nord delle quote 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per le quote 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio di Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, ad ovest la strada comunale Sarnes-Álbes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio Tisana fino alla confluenza col fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale.

Tuttavia per il vino rosso «Südtirol» «Eisacktaler Klausner Leitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

VII) «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau»):

le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 s.l.m. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del monte di Mezzodì fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino al km 163,, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

I) Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», senza altra sottodenominazione geografica, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.

II) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine «Alto Adige» «Colli di Bolzano» sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

III) Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Meranese di Collina» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 ed i 650 metri s.l.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest.

IV) Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Santa Maddalena» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione.

V) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Terlano» sono da escludere i vigneti di terreni non idonei di fondovalle.

VI) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Valle Isarco» sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di varia natura.

VII) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Valle Venosta» sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti di buona esposizione.

2. La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore, ai sottoelencati limiti:

		Produzione max uva per ettaro (q.li)	Titolo alcolometrico minimo naturale (vol. %)
I.	Alto Adige Moscato giallo	100	10
	Alto Adige Pinot bianco	130	10,5
	Alto Adige Pinot grigio	130	11
	Alto Adige Chardonnay	130	10,5
	Alto Adige Riesling italico	130	10,5
	Alto Adige Riesling renano	130	10,5
	Alto Adige Riesling X Sylvaner (Müller Thurgau)	130	10,5
	Alto Adige Silvaner	130	10,5
	Alto Adige Sauvignon	130	10,5
	Alto Adige Traminer aromatico	120	11
	Alto Adige Moscato rosa	60	12
	Alto Adige Lagrein rosato	140	10,5
	Alto Adige Lagrein scuro	140	11
	Alto Adige Merlot rosso e rosato	130	10,5
	Alto Adige Cabernet	110	11
	Alto Adige Pinot nero e rosato	120	11
	Alto Adige Malvasia	110	11
	Alto Adige Schiava	140	10
	Alto Adige Schiava grigia	140	11
II.	Alto Adige Colli di Bolzano	130	10
III.	Alto Adige Meranese di Collina	125	10
IV.	Alto Adige Santa Maddalena	125	10,5
V.	Alto Adige Terlano	130	10,5
	Alto Adige Terlano Pinot bianco	130	10,5
	Alto Adige Terlano Chardonnay	130	10,5
	Alto Adige Terlano Riesling italico	130	10,5
	Alto Adige Terlano Riesling renano	130	10,5
	Alto Adige Terlano Silvaner	130	10,5
	Alto Adige Terlano Müller Thurgau	130	10,5
	Alto Adige Terlano Sauvignon	130	11
VI.	Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio	100	10,5
	Alto Adige Valle Isarco Silvaner	130	10
	Alto Adige Valle Isarco Veltliner	120	10
	Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau	130	10
	Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico	100	10,5
	Alto Adige Valle Isarco Kerner	100	10,5
	Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher	125	10
VII.	Alto Adige Valle Venosta Chardonnay	110	10
	Alto Adige Valle Venosta Kerner	100	10,5
	Alto Adige Valle Venosta Müller Thurgau	120	10
	Alto Adige Valle Venosta Pinot bianco	110	10
	Alto Adige Valle Venosta Pinot grigio	100	10,5
	Alto Adige Valle Venosta Riesling	100	10
	Alto Adige Valle Venosta Traminer aromatico	90	10,5
	Alto Adige Valle Venosta Pinot nero	100	10,5
	Alto Adige Valle Venosta Schiava	120	10

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50 per cento delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20 per cento.

Per l'anno di impianto la resa è zero.

3. Ai limiti massimi di resa di uva per ettaro sopra elencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi.

Per quanto concerne i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con menzione di vitigno e i vini «Alto Adige» con sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine controllata dei vini.

4. Per quanto riguarda i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» col nome dei vitigni Schiava, Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Silvaner, Lagrein rosato, Schiava grigia; i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena», i vini «Alto Adige» «Terlano» con il nome dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling renano, Silvaner, Müller Thurgau e i vini «Alto Adige» «Valle Isarco», con il nome dei vitigni Traminer aromatico, Pinot grigio Veltliner, Silvaner, Müller Thurgau e i vini «Alto Adige» «Valle Venosta» con il nome di vitigno Schiava, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura può ridurre di mezzo grado il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal presente disciplinare, purché prima della fine del periodo vendemmiale e per il solo prodotto dell'annata in causa.

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 2.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate per i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena» e «Alto Adige» «Terlano» nell'intero territorio della provincia di Bolzano e, per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco», nel territorio del comune di Bolzano e nei comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di produzione delle uve.

Inoltre per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» l'assessore provinciale competente può consentire di anno in anno e per determinate quantità di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati al di fuori della zona anzidetta, ma all'interno del territorio della provincia di Bolzano.

Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza una sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 è facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.

3. Fermo restando che i vini designati col nome di un vitigno devono provenire comunque per almeno l'85 per cento dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli albi con la specificazione della medesima varietà di vite, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti non iscritti nell'albo relativo al prodotto da correggere, puo essere effettuata:

I) per i vini «Alto Adige» privi di sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 nella misura massima del 5 per cento del volume e con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni raccomandati della provincia di Bolzano.

Per il vino proveniente da vitigni di Schiava la percentuale di correzione di cui sopra può essere elevata al 10 per cento;

II) per i vini «Alto Adige» «Colli di Bolzano» nella misura massima del 10 per cento del volume, con mosti e vini provenienti anche da altre zone;

III) per i vini «Alto Adige» «Meranese di Collina» nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti e vini provenienti anche da altre zone;

IV) per i vini «Alto Adige» «Santa Maddalena», nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti o vini di Lagrein e/o Pinot nero provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art. 3 purché ubicati entro il territorio della provincia di Bolzano;

V) per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» in misura massima del 10 per cento con uve, mosti o vini rossi provenienti dalla provincia di Bolzano, oppure con mosti o vini provenienti dal vitigno Pinot bianco per i vini Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner e Müller Thurgau; dal vitigno Müller Thurgau per il vino Silvaner. Le uve, mosti o vini impegnati per le correzioni di cui sopra debbono essere prodotti nella zona indicata al precedente art. 3 per il vino «Alto Adige» «Valle Isarco».

Per il vino rosso «Alto Adige» «Valle Isarco Klausner Leitacher» è tuttavia consentita la tradizionale correzione con il 10 per cento di uve a bacca rossa o di relativi mosti e vini, purché prodotte in provincia di Bolzano.

4. L'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati è consentita secondo le norme CEE. Il relativo volume, se del caso, è compreso nella percentuale di correzione consentita ai sensi del punto 3.

5. La resa massima di uva in vino non deve superare il 65 per cento per il vino «Alto Adige Moscato rosa» e il 70 per cento per tutti gli altri vini «Alto Adige».

6. Per quanto riguarda i vini «Alto Adige Schiava» o «Schiava dell'Alto Adige», «Alto Adige» «Schiava grigia» o «Schiava grigia dell'Alto Adige», «Alto Adige» «Colli di Bolzano», «Alto Adige» «Meranese di Collina», «Alto Adige» «Santa Maddalena», «Alto Adige» «Valle Venosta» «Schiava», una resa di uva in vino superiore al 70 per cento per non oltre il 5 per cento è tollerata, ma il prodotto eccedente non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ed è assunto in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola con o senza indicazione geografica.

7. I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler») Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero possono essere elaborati nella tipologia «spumante» purché ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (Südtiroler) senza altra qualificazione è riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti e alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente dei vitigni Pinot nero e Pinot grigio.

I vini «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner») possono essere elaborati nella tipologia «spumante» purché ottenuti con la spumantizzazione di ciascuno dei vini aventi diritto alla predetta denominazione.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di vinificazione stabilita per le rispettive uve.

Art. 6.

1. I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

I. «Alto Adige»:

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;

sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco (Weißburgunder):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):

colore: giallo paglierino;

odore: non molto spiccato, gradevole;

sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco pieno, leggero di corpo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling X Sylvaner (Müller Thurgau):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sylvaner (Silvaner):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: gradevole fruttato;
sapore: asciutto, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):

colore: giallo paglierino a dorato;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Moscato rosa (Rosenmuskateller):

colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
odore: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):

colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmoni;
odore: delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, elegante fresco;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Lagrein o Lagrein scuro (Lagrein o Lagrein dunkel):

colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: asciutto, gradevole tipico della varietà;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot rosato o Merlot rosé (Merlot Kretzer o Merlot Rosé):

colore: rosato con riflessi arancioni;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Cabernet:

colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet - Lagrein:

colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet - Merlot:

colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Pinot nero rosato o Pinot nero rosé (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder Rosé)

colore: rosato;

odore: fruttato, armonico, gradevole,

sapore: asciutto, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima. 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Malvasia (Malvasier):

colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;

odore: gradevole, profumato;

sapore: asciutto morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schiava (Vernatsch):

colore. da rosso rubino chiaro a medio,

odore: gradevole, fruttato caratteristico;

sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schiava grigia (Grauvernatsch).

colore: rosso rubino chiaro fino a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;

sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Spumante.

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi da verdolini;

odore: secco, se del tipo «Extra brut», leggermente abboccato, se del tipo «Brut», morbido, giustamente pieno;

gradazione minima alla produzione: 10,5;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

II. «Alto Adige» «Colle di Bolzano»:

colore: rosso rubino da chiaro a medio;

odore: profumato caratteristico;

sapore. pieno, morbido armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

III. «Alto Adige» «Meranese di Collina»:

colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;

odore: caratteristico con leggero profumo;

sapore: armonico, sapido;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

IV. «Alto Adige» «Santa Maddalena»:

colore: da rosso rubino a granato intenso;

odore. vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;

sapore: pieno, vellutato, leggermente da mandorla, sapido;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

V «Alto Adige» «Terlano».

Bianco:

colore. giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico, fruttato e delicato;

sapore: asciutto, giustamente acido;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco (Weisburgunder):

colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, mediamente pieno;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo verdognolo;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico (Welschriesling).

colore: giallo verdognolo;

odore: caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, vivace, di corpo armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling renano (Rheinriesling):

colore: giallo verdognolo tendente al giallo;

odore: caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, di corpo armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo. 11,5,

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Silvaner o *(Sylvaner):*

colore: giallo verdognolo;

odore. delicato, caratteristico;

sapore: di corpo armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Müller Thurgau.

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: di corpo armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo verdognolo tendente al paglierino;

odore: delicato, leggermente aromatico;

sapore: pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Spumante (tutti i tipi):

spuma: fine, regolare, persistente;

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

odore: fine, delicato, leggermente da lievito;

sapore: secco, se del tipo «Extra brut», leggermente abboccato se del tipo «Brut», morbido, giustamente pieno;

gradazione alcolica minima alla produzione: 10,5;

titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

VI. «Alto Adige» «Valle Isarco»:

Pinot grigio (Ruländer):

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, fresco, sapido, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Silvaner (Sylvaner):

colore: giallo chiaro, verdognolo;

odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, delicato, fresco, giustamente di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Veltliner:

colore: giallo tendente al verdolino;

odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con leggeri verdognoli;

odore: leggero e leggero profumo delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Kerner:

colore: giallo verdognolo;

odore: leggermente aromatico, fine;

sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):

colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico, fino a intenso;

sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Klausner Leitacher:

colore: rosso chiaro fino a rubino;

odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: leggermente acidulo, di corpo;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

VII. «Alto Adige» «Valle Venosta»:

Chardonnay:

colore: giallo, verdognolo;

odore: delicato, caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Kerner:

colore: giallo, verdognolo;

odore: leggermente aromatico, fine;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Müller Thurgau:

colore: giallo, paglierino, leggermente chiaro, con leggeri riflessi verdognolo;

odore: leggero profumo, delicato, caratteristico aromatico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco (Weißburgunder):

colore: giallo, paglierino, tendente verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido e asciutto;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio (Ruländer):

colore: giallo, paglierino;

odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling:

colore: giallo, paglierino, tendente al verdognolo;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, caratteristico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Traminer aromatico (Gewürztraminer):

colore: giallo, leggermente chiaro con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico fino a intenso;

sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot nero (Blauburgunder):

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;

odore: etero, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido o pieno con retrogusto amarognolo armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Schiava (Vernatsch):

colore: da rosso rubino chiaro a medio;

odore: gradevole, fruttato caratteristico;

sapore: morbido, gradevole;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

2. I vini «Alto Adige» o dell'«Alto Adige», «Alto Adige» «Terlano», «Alto Adige» «Valle Isarco», ottenuti da uve Cabernet, Merlot, Pinot nero, Lagrein, Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio possono presentare il caratteristico profumo di «goudron» (catrame) se invecchiati in botti di legno.

3. È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I) Per i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree più ristrette specificatamente delimitate (sottozone), dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per il prodotto delle sottozone come sopra delimitate e rispondente alle caratteristiche e condizioni produttive stabilite dal relativo decreto, che si intende far parte a ogni effetto del presente disciplinare, è consentito l'impiego nell'etichettatura della menzione «vigna» o «Gewächs» o «Wachstum» accompagnata dal relativo toponimo.

Per il vino «Alto Adige» «Meranese di Collina» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Küchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers, e per il vino «Alto Adige» «Santa Maddalena» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschña), San Giorgio (St. Georgen) e Rena (Sand).

II) Per i vini «Alto Adige Lagrein scuro» (o Lagrein) e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».

III) Per i vini «Alto Adige» «Meranese di Collina» ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta «del Burgraviato» o, in lingua tedesca «Burggräfler».

IV) Per i vini «Alto Adige» «Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico» o in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

V) Per i vini «Alto Adige» «Terlano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita da comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico», in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

VI) Per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito indicare in etichetta la specificazione «di Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».

VII) I vini «Alto Adige Lagrein scuro» (o «Lagrein»), «Alto Adige Merlot», «Alto Adige Pinot nero», «Alto Adige Cabernet» («Cabernet Sauvignon» e/o «franc»), «Alto Adige Cabernet-Merlot», «Alto Adige Cabernet-Lagrein», se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in etichetta la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo alla produzione di uve.

VIII) La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzioni di vitigno o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della menzione geografica di cui all'art. 1.

Il nome del vitignò, se del caso, può precedere, o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» a condizione che venga indicato in caratteri di uguale o non maggiore dimensione.

IX) È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. Sulle bottiglie e gli altri recipienti contenenti i vini a denominazione d'origine «Alto Adige» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini siano designati, in conformità alle norme del presente disciplinare con le specificazioni «riserva», «di Gries» («Grieser» o «aus Gries»), «di Bressanone» («Brixner»), «classico» («Klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet»), «del Burgraviato» («Burggräfler»), «vigna» («Wachstum o Gewächs»).

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

1. Il vino «Alto Adige Schiava grigia» o «Schiava grigia dell'Alto Adige» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglia di volume nominale di litri 0,375 e 0,750 con tappo di sughero raso bocca, con o senza capsula.

Per il vino «Alto Adige» «Santa Maddalena» immesso al consumo in bottiglia sono previste le seguenti chiusure:

a) 0,375 o 0,75 litri, tappo a sughero con o senza capsula o tappo a vite;

b) 0,25, 0,5, 1 litri, tappo di sughero o tappo a corona con capsula, o tappo a vite;

c) 1,5 litri magnum tipo bordolese con tappo a sughero con o senza capsula.

95A6216

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 ottobre 1995.

Modalità di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni con legge 19 luglio 1993, n. 237, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di determinare ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione di titoli di Stato;

Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessità di definire le modalità con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro presso la Banca d'Italia denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato Fondo, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;

b) rimborso di titoli di Stato in scadenza.

2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;

b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, che intervengono per conto proprio e della clientela.

3. Con le disponibilità del Fondo sarà sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento.

4. I titoli interessati dalle operazioni di acquisto e di rimborso devono risultare depositati nella gestione centralizzata della Banca d'Italia.

5. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli operatori specialisti in titoli di Stato.

Art. 2.

1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, comunicherà, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzerà la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i titoli acquistati siano certificati di credito del Tesoro, la Banca d'Italia provvederà al loro annullamento e li invierà alla Direzione generale del Tesoro in uno con l'elenco dei titoli estinti, contestualmente verrà predisposto e trasmesso il piano di ripartizione per taglio dei titoli rimasti in vita.

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano buoni del Tesoro poliennali, la Banca d'Italia procederà a consegnarli, previo annullamento, alle sezioni di tesoreria provinciale; la Banca d'Italia comunicherà tempestivamente l'ammontare dei titoli estinti, unitamente a serie e taglio dei titoli annullati, alla tesoreria centrale ed alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 4.

1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dovrà specificare:

a) le specie dei titoli che potranno essere acquistati ed i relativi importi;

b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto;

c) il termine di regolamento delle operazioni;

d) i criteri di determinazione e le modalità di comunicazione, da parte del Ministro del tesoro, del prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;

e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato.

2. in ogni caso, il Ministro del tesoro si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto *d)*, ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.

Art. 5.

1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, riservata agli operatori specialisti, sarà gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvederà a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione.

2. Il Ministro del tesoro comunicherà la data e le modalità dell'asta, la specie dei titoli ed i relativi importi che potranno essere acquistati.

3. Il Ministro del tesoro si riserva la facoltà di escludere offerte che presentano condizioni di prezzo ritenute non convenienti.

Art. 6.

1. Una volta completate le operazioni di acquisto, saranno accertati, con apposito decreto del Ministro del tesoro, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere.

2. I titoli ritirati dal mercato con le modalità indicate nei precedenti articoli dovranno essere consegnati al servizio II della Direzione generale del Tesoro, che provvederà:

a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza;

c) alla distruzione dei titoli ritirati, nonché delle relative cedole non ancora staccate, con le stesse modalità adottate per i titoli venuti a regolare scadenza.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6255

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989. n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 20 gennaio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Nell'art. 91 relativo al corso di laurea in informatica il comma 11 viene integrato come segue:

«Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi, indicati annualmente dalle strutture didattiche, comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle aree disciplinari della laurea in informatica; essi possono anche essere scelti tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Inoltre, la struttura didattica competente potrà attivare, con motivata delibera, quali insegnamenti complementari, insegnamenti non compresi nelle aree disciplinari sottoindicate, ma appartenenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

Nella tabella *B* comprendente materie afferenti all'area della matematica, sottoarea della ricerca operativa è compreso anche l'insegnamento relativo alle discipline sulla simulazione con la denominazione: «Tecniche di simulazione».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 settembre 1995

Il rettore

95A6219

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989) recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 6 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 170 del titolo X — relativo alla facoltà di ingegneria, corso di laurea in ingegneria dei materiali — viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 170.

Art. 170. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità:

n. 3 nel sett. scie. disc. A021 analisi matematica;

n. 1 nel sett. scie. disc. A012 geometria;

n. 1 nel sett. scie. disc. A030 fisica matematica;

n. 2 nel sett. scie. disc. B011 fisica generale;

n. 1 nel sett. scie. disc. I250 sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 nel sett. scie. disc. C060 chimica;

n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
H150 estimo;
I270 ingegneria economico-gestionale;
P012 economia politica;

n. 1 nel sett. scie. disc. H071 scienza delle costruzioni;

n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
I070 meccanica applicata alle macchine;
I090 disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 nel sett. scie. disc. I050 fisica tecnica;

n. 1 nel sett. scie. disc. I170 elettrotecnica e tecnologie elettriche;

n. 1 nel sett. scie. disc. I042 macchine e sistemi energetici;

n. 1 nel sett. scie. disc. I140 chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nel sett. scie. disc. I210 elettronica;

n. 1 nel sett. scie. disc. B030 struttura della materia;

n. 1 nel sett. scie. disc. I130 metallurgia;

n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
I100 tecnologie e sistemi di lavorazione;
I140 chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
I080 progettazione meccanica e costruzione di macchine;
I060 misure meccaniche e termiche;

n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
I170 elettrotecnica e tecnologie elettriche;
I200 misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 a scelta nei sett. scie. disc.:
I130 metallurgia;
I110 impianti industriali meccanici;
I153 impianti chimici;

n. 1 nel sett. scie. disc. C050 chimica organica.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 6 ottobre 1995

Il rettore: CALZONI

95A6218

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 19 settembre 1995, n. 36734.

Condizioni di ammissioni al controllo ed alla certificazione ufficiale delle sementi di varietà di specie agricole ed orticole.

All'Ente nazionale sementi elette
All'A.I.S.S.
All'Assoseme
All'AS.SE.ME.
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'associazione generale cooperative agricole
All'Associazione degli industriali di capitanata
Agli assessorati regionali agricoltura

e, per conoscenza:

Alla Commission européenne - Direction generale VI-I-5

Le disposizioni tecniche applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale delle sementi di varietà di specie agricole ed orticole, contenute nella circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 marzo 1973, prevedono tra l'altro, al primo comma del punto I, che la «Condizione preliminare perché una varietà sia ammessa al controllo è che la medesima risulti iscritta nel registro ufficiale della varietà, istituito in Italia».

Al riguardo, si fa presente che le direttive numero 70/457/CEE e n. 70/458/CEE, concernenti i cataloghi comunitari delle varietà di specie di piante agricole ed orticole, consentono agli Stati membri di poter accettare al controllo e alla certificazione le varietà iscritte nei sopracitati cataloghi.

Pertanto, ad integrazione del punto I delle disposizioni tecniche sopra menzionate, si autorizza l'ammissione al controllo ed alla certificazione ufficiale delle sementi anche delle varietà iscritte ai cataloghi comunitari, qualora vengano moltiplicate in Italia.

A tal fine, debbono essere rispettate le seguenti condizioni:

autorizzazione del costitutore o del suo avente causa, per tale moltiplicazione;

descrizione ufficiale della varietà;

invio di un campione standard di seme della varietà, sotto controllo del servizio di certificazione del Paese di origine.

Resta inteso che rimane in vigore quant'altro previsto dalle disposizioni tecniche applicative, di cui alla circolare ministeriale del 23 marzo 1973 sopra richiamata.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 201

95A6286

CIRCOLARE 29 settembre 1995, n. D-1035.

Varietà di grano duro ammesse alla corresponsione dell'aiuto supplementare per la campagna di semina 1995-96. Art. 12 del regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
Agli Assessorati regionali agricoltura
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione produttori agricoli
All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi
All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento
All'Unione industriali pastai italiani - U.N.I.P.I.
All'Associazione mugnai e pastai d'Italia (Italmopa)
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Istituto nazionale della nutrizione
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Istituto centrale di statistica - ISTAT
All'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
Al Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative
All'Ente sementi elette
All'Ente nazionale sementi elette
All'Associazione dei costitutori - AISS
Alla Confederazione cooperative
All'Assoseme
All'Istituto di cerealicoltura
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Con la presente circolare si provvede, come per i decorsi anni, alla determinazione della lista delle varietà ammissibili all'aiuto comunitario supplementare previsto per il grano duro di produzione 1996.

In tale contesto, l'amministrazione si è avvalsa delle analisi effettuate dall'Istituto nazionale della nutrizione e dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura su campioni rappresentativi della produzione di grano duro,

tenendo presente, altresì, il parere espresso dagli esperti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole ed industriali.

Sono state redatte, pertanto, quattro liste di varietà riportate negli allegati *A, B, C* e *D* della presente circolare.

A tal proposito si precisa che:

nell'allegato *A* sono elencate le varietà riconosciute idonee;

nell'allegato *B* sono riportate le varietà idonee che tuttavia, costituiranno oggetto di ulteriore valutazoine sotto il profilo della diffusione;

nell'allegato *C* sono indicate le varietà in osservazione per le quali il giudizio definitivo di idoneità alla pastificazione è rinviato alla successiva campagna di semina;

nell'allegato *D* è riportata la lista delle varietà non riconosciute idonee e le varietà ammesse solo fino alla campagna di semina 1995-96 e 1996-97.

Pertanto, la corresponsione dell'aiuto supplementare per il grano duro di produzione 1996 (campagna di semina 1995-96) sarà limitata alle varietà di cui agli elenchi *A, B* e *C* allegati alla presente circolare, alle varietà ammesse solo fino alla campagna di semina 1995-96 e 1996-97 di cui all'allegato *D*, nonché alle varietà che verranno eventualmente iscritte nel registro nazionale entro il 31 dicembre 1995.

Di conseguenza, la tabella 3, allegata alla circolare n. D/478 del 10 agosto 1994, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 2 settembre 1994, è modificata nel senso sopra indicato.

Si rivolge la più viva raccomandazione agli enti in indirizzo affinché sia data la massima diffusione a quanto sopra esposto.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 16 ottobre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 215

ALLEGATO *A*

Adamello
Appio
Appulo
Brindur
Cirillo
Creso
Duilio
Fauno
Flavio
Grazia
Ixos
Messapia
Neodur
Norba
Ofanto
Persco
Plinio
Radioso
Ringo
Simeto
Tresor
Valnova
Zenit

ALLEGATO *B*

Adige
Agridur
Balsamo
Colosseo
Cosmodur
Doral
Elios
Exeldur
Fenice
Fenix
Fortore
Gardena
Gianni
Granizo
Italo
Lemares
Marmilla
Nudura
Parsifal
Peres
Platani
Salentino
Semolon
Solex
Tavoliere
Valbelice

ALLEGATO *C*

Arcangelo

ALLEGATO *D*

Alcantara
Aldura
Ambral
Amedeo
Anglia
Antas
Ardente
Athena
Augusto

Avanzi E.
Bravo
Capeiti 8 (1)
Cappelli
Castelporziano
Celso
Chandur
Crispiero (1)
Curzio
Daunia (1)
Dritto
Durango (1)
Endura
Febo
Filippo
Gabbiano
Himera
Icaro
Inchnusa
Isa
Karel
Kid
Lambro
Latino
Lauria
Lilian
Lira
Makit
Maristella
Martino
Mida
Mito
Murgia
Nadian
Nepal
Nora
Olinto (1)
Orsini
Peleo
Primadur
Procace
Produra
Quadruro
Rodeo
Salapia (1)
Sansone
Solitario
Steppa
S. Alberto
S. Paolo
Tappo
Timilie
Timilie 561
Tito
Trinakria
Ulisse
Valforte
Valgerardo
Valitalico
Valselva
Vento
Vespro (1)
Vezio
Vitron (2)

(1) Ammesse solo fino alla campagna di semina 1995-96.
(2) Ammesse solo fino alla campagna di semina 1996-97.

95A6234

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 143 del 10 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «HEXADOG» vaccino polivalente per la prevenzione di cimurro, epatite infettiva, parvovirosi, rabbia e leptospirosi (canicola e icterohaemorragiae).

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano - Piazza Pio XI n. 1 - Codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola da 10 dosi (10 flaconi monodose di vaccino liquido (leptorabisin) + 10 flaconi monodose di vaccino liofilizzato (trivirovax) - Numero di A.I.C. 100309018.

Composizione:

vaccino liofilizzato: principi attivi trivirovax: virus del cimurro, min. 10^3 DICC50, adenovirus (CAV2), min. $10^{2,5}$ DICC50, parvovirus canino, min. 10^3 DICC50;

vaccino liquido: principi attivi leptorabisin: leptospira canicola inattivata, titolo prima dell'inattivazione min. 10^5 q.b. per la protezione in conformità alla Farmacopea Europea, leptospira icterohaemorragiae inattivata, titolo prima dell'inattivazione,min. 10^6 q.b. per la protezione in conformità alla Farmacopea Europea, antigene rabbia inattivato min. 1 U.I.;

eccipienti inerenti q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccino polivalente per la prevenzione di cimurro, epatite infettiva, parvovirosi rabbia, e leptospirosi del cane (canicola ed icterohaemorragiae).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 144 del 10 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «COBACTAN» (cefquinome) iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.:

Hoechst Veterinaria S.r.l. socio unico - Piazzale Turr 5 - Milano - codice fiscale 11494040154.

Produttore:

Hoechst Veterinaer GmbH, 85701 Unterschleissheim - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose da 50 ml a tappo perforabile - A.I.C. n. 101593.010.

Composizione:

1 ml contiene: cefquinome solfato 29,6 mg (pari a 25 mg di cefquinome); altri componenti: etil oleato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: trattamento delle infezioni batteriche del tratto respiratorio dei vitelli e dei bovini adulti sostenute da Pasteurella Multocida e Pasteurella haemolytica.

Tempo di attesa: carni e visceri 4 (quattro) giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 145 del 10 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «TOLOXAN» sospensione orale nelle confezioni flacone da 300 ml, flacone da 1000 ml tanica da 5000 ml registrazione n. 27568.

Titolare A.I.C.:

società Azienda Terapeutica Italiana S.r.l., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione sacca da 2500 ml alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100298049.

numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 300 ml numero di A.I.C. 100298013;
flacone da 1000 ml numero di A.I.C. 100290025;
tanica da 5000 ml numero di A.I.C. 100298037.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Regime di dispensazione: la vendita è ora sottoposta alla presentazione della ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6206

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei»

Art. 1.

Denominazione

1) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

3) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

5) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

6) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata alla menzione geografica «Valle dell'Irminio», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

7) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

8) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa:

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Ragusa:

Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Catania:

Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, Mazzarone.

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende, tutto o in parte, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Sortino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa, Floridia, Solarino, Noto. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a nord nel punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con la s.p. n. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Fredura con la s.s. n. 124; attraversa tale strada al km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la s.s. n. 124 con la s.p. n. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km. 9. collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, masseria S. Francesco, Benali di sotto, masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal km. 9 al km. 11 la s.p. n. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla s.p. n. 12 «Floridia Grotta Perciata Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue, ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa, fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla s.p. n. 4 «Avola-Manchisi» fino alla intersezione con la s.s. n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che partendo a sud, sulla s.p. n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado, segue, in direzione est, lungo la stessa s.p. fino all'incrocio con la s.p. n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste S. Ippolito» fino ad arrivare alla s.p. n. 85 «Marzameni-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la s.p. n. 85 «Marzameni-Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la s.p. n. 19 «Pachino-Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria «Noto-Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la s.p. n. 19 «Pachino-Noto»; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di Palazzolo Acreide. Da qui, in direzione nord, percorre la s.s. n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume «Tellaro». Da qui procede in direzione sud lungo il fiume «Tellaro» fino ad incontrare la s.p. n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la s.p. n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rosa» da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per «Cava d'Ispica» fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la s.s. n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fini all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla s.p. n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica, segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la s.p. n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata «Nardella», si prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la s.p. n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che partendo a sud sulla s.s. n. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in contrada da Cozzo Scozzaria. Quindi percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la s.p. n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la s.p. n. 10 fino alla s.s. n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla s.s. n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a sud dal bivio di contrada Zappulla, raggiunge in direzione sud la s.p. Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della s.p. Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la s.p. Scicli-Donnalucata fino alla strada consortile «l'Andolina-Piano Corvaia-Cudiano» che percorre fino alla s.p. Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca, in direzione nord, la s.p. per Comiso fino al km 8 dove continua sulla s.p. per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la Cooperativa «Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla s.s. n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue in direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue, in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. M. di Ganzaria, Mazzarrone. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che: a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla s.s. n. 194; a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e prosegue con il confine del territorio di S. M. di Ganzaria con il comune di S. Cono; a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla s.s. n. 417 Catania-Gela; a est segue la s.s. n. 194 fino al bivio di Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo fino alla s.s. n. 417, e da qui fino al fiume Ferro.

9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona Pancali», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino, in corrispondenza della s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino», percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla s.p. n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km. 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla contrada «Costa Arita», procedendo verso nord e costeggiando le case «Rasolo» e le case «Pandolfi», arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui prosegue verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la s.p. n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km. 140; segue, quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino ad incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la s.p. in prossimità del ponte Reina e la s.p. che da Lentini va a Scordia e da qui segue lungo il confine tra il comune di Francofonte e il comune di Militello, quindi tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la s.p. n. 30 Sotto Melilli-Sortino nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri s.l.m. e ricadenti nell'areale di produzione delle valli, dette localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea, risalente al Miocene, tranne che nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine silicia con venature di vulcaniti.

2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I sesti di impianto variano da metri 7 x 7 a 12 x 12 metri.

3) La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata.

4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Valle dell'Irminio», «Val Tellaro», «Trigona-Pancali», deve essere effettuata tra il 20 settembre e il 30 ottobre di ogni anno.

5) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Gulfi», «Frigintini», «Calatino», «Monte Lauro», «Val d'Anapo», deve essere effettuata tra il 20 ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.

6) La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

7) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

8) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

9) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

10) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 2 dell'art. 3.

2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 3 dell'art. 3.

3) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 4 dell'art. 3.

4) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Frigintini», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 5 dell'art. 3.

5) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 6 dell'art. 3.

6) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 7 dell'art. 3.

7) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 8 dell'art. 3.

8) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 9 dell'art. 3.

9) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

10) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7;

numero perossidi: < = 12 meq 02/kg;

K232 < = 1,20;

K270 < = 0,15;

esenale > = 25 p.p.m.;

polifenoli totali > = 150 p.p.m.

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 12 meq 02/kg.;

K232 < = 1,50;

K270 < = 0,15;

esenale > = 25 p.p.m.;

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore. di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7;

numero perossidi: < = 12 meq 02/kg.;

K232 < = 1,20;

K270 < = 0,15;

esenale > = 25 p.p.m ;

polifenoli totali > = 150 p p m.

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7;

numero perossidi: < = 10 meq 02/kg.;

K232 < = 1,00;

K270 < = 0,15;

esenale > = 25 p.p.m ;

polifenoli totali > = 150 p.p.m.

5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7;

numero perossidi: < = 10 meq 02/kg.;

K232 < = 1,50;

K270 < = 0,15;

esenale > = 25 p.p.m.;

polifenoli totali > = 150 p p.m.

6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 10 meq 02/kg.;

K232 < = 1,20;

K270 < = 0,15;

esenale > = 25 p.p.m.;

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 12 meq 02/kg.;

K232 < = 1,50;

K270 < = 0,15;

esenale > = 25 p.p.m.;

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 10 meq 02/kg.;

K232 < = 2,00;

K270 < = 0,12;

esenale > = 25 p.p.m.;

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

9) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

10) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

11) È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

12) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5) Ogni menzione geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Monti Iblei».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8) L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A6241

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza, in seguito a rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione e organizzazione contabile di aziende rilasciata alla società «Padus fiduciaria S.r.l.», in Soresina.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 23 aprile 1988, con il quale è stata autorizzata la società «Padus fiduciaria S.r.l.», con sede in Soresina (Cremona), all'esercizio dell'attività fiduciaria, e di organizzazione e revisione contabile di aziende, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Cremona al n. 6601/35 registro società, è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

95A6289

Decadenza, a seguito di scioglimento anticipato, dell'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Fiduciaria San Giorgio S.p.a.», in Milano, e sua messa in liquidazione.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983, successivamente modificato con decreto interministeriale 29 gennaio 1987, alla società «Fiduciaria San Giorgio - Società fiduciaria e di revisione - S.p.a.», in forma abbreviata «Fiduciaria San Giorgio S.p.a.», con sede in Milano, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 246434 registro società, vol. 6510, fasc. 34, è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

95A6290

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e dei regolamenti della Cassa nazionale del notariato

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1995 sono stati approvati lo statuto, il regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà ed i regolamenti per l'attività di assistenza, adottati dalla Cassa nazionale del notariato, trasformatasi in ente privato di tipo associativo ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A6222

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Pordenone

A seguito della cessazione a domanda dall'esercizio professionale del notaio dott. Pierluigi Romagnoli con decreto del 26 settembre 1995 è stato revocato, con effetto dal 1° aprile 1995, l'acccreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Pordenone, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 25 gennaio 1968.

95A6240

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 ottobre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1611,87
ECU	2116,71
Marco tedesco	1162,13
Franco francese	328,58
Lira sterlina	2544,01
Fiorino olandese	1037,51
Franco belga	56,438
Peseta spagnola	13,361
Corona danese	298,52
Lira irlandese	2607,68
Dracma greca	7,009
Escudo portoghese	10,962
Dollaro canadese	1181,29
Yen giapponese	16,146
Franco svizzero	1425,93
Scellino austriaco	165,13
Corona norvegese	261,73
Corona svedese	240,69
Marco finlandese	384,05
Dollaro australiano	1207,29

95A6351

BANCA D'ITALIA

122° Aggiornamento del 18 ottobre 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

La Seconda direttiva di coordinamento bancario n. 89/646 ha costituito il presupposto essenziale per l'avvio del «mercato unico europeo» nel settore finanziario. Essa consente infatti alle banche dei paesi appartenenti all'Unione europea di esercitare su tutto il territorio dell'Unione le attività annesse al mutuo riconoscimento sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità degli Stati di appartenenza.

La disciplina comunitaria prevede che le banche possono operare in altri Stati appartenenti all'UE, insediandosi con succursali (che rappresentano organizzazioni stabili) ovvero in regime di libera prestazione di servizi (nel qual caso le attività ammesse al mutuo riconoscimento possono essere esercitate senza stabilimento di una succursale, mediante un'organizzazione temporanea).

Il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (D.Lgs. n. 385/93), in conformità dei principi stabiliti dalla seconda direttiva, disciplina l'operatività delle banche fuori dai confini nazionali riferendosi alle forme organizzative della succursale e della prestazione di servizi senza stabilimento.

Con il presente atto sono emanate le istruzioni di vigilanza in materia di: libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi appartenenti all'UE; prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in paesi extracomunitari e delle banche extracomunitarie in Italia, in attuazione dell'art. 16 del testo unico.

Le istruzioni definiscono, in particolare, le caratteristiche dei servizi rientranti nella disciplina della «prestazione di servizi senza stabilimento» e descrivono le procedure che dovranno essere seguite dalle banche per operare in tale regime.

Per lo svolgimento in un paese extracomunitario di attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, è previsto l'invio alla Banca d'Italia di una comunicazione preventiva.

L'operatività di banche italiane in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in un paese extracomunitario è soggetta alla normativa del paese ospitante e, comunque, subordinata a un'autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata tenendo conto della situazione tecnico-organizzativa della banca.

Un'autorizzazione della Banca d'Italia è prevista anche per le banche extracomunitarie che intendano operare in Italia.

Le istruzioni prevedono, infine, in attuazione dell'art. 18 del testo unico, la possibilità di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

Le allegate istruzioni, che danno luogo al nuovo capitolo LIX, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Esse entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta*.

Il Governatore: FAZIO

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO (1)

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

1. *Premessa.*

Gli articoli 16 e 18 del d.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) disciplinano, in conformità dei principi stabiliti dalla Seconda direttiva di coordinamento bancario,

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale.*

lo svolgimento all'estero di attività bancarie e finanziarie in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, da parte delle banche e delle società finanziarie di emanazione bancaria.

Le presenti istruzioni, destinate alle banche italiane che intendono operare all'estero e alle banche extracomunitarie che intendono operare in Italia (1), definiscono le caratteristiche dei servizi rientranti nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e stabiliscono le procedure che dovranno essere seguite dalle banche per operare in tale regime.

Per quanto riguarda le procedure, le banche italiane che intendono operare in regime di libera prestazione di servizi in paesi UE, inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva che viene successivamente notificata all'autorità di vigilanza estera.

L'operatività di banche italiane in prestazione di servizi senza stabilimento in un paese extracomunitario è soggetta al rispetto della normativa del paese ospitante e comunque subordinata a un'autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata tenendo conto della situazione tecnico-organizzativa della banca.

La disciplina prevede un'autorizzazione della Banca d'Italia anche per le banche extracomunitarie che intendono operare in Italia.

Le istruzioni prevedono inoltre, in attuazione dell'art. 18 del testo unico, la possibilità di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento.

2. *Fonti normative.*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

— art. 16, comma 1, che consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali e nel rispetto delle procedure stabilite dalla Banca d'Italia;

— art. 16, comma 2, che consente alla banche italiane di operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia;

— art. 16, comma 4, che prevede che le banche extracomunitarie possano operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia;

— art. 18, comma 1, che consente alle società finanziarie italiane che rispondono a determinati requisiti di svolgere in altri Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definisce:

— *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea (2).

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (telefono, telex, telefax, reti informatiche) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, da parte del prestatore sul territorio del destinatario, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;

b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti ovvero il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

(1) La libera prestazione di servizi in Italia da parte di banche residenti in Stati appartenenti all'UE è disciplinata al capitolo LV delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nel paese del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell'operatività tramite insediamento di succursali:

a) i servizi resi dalle banche tramite sportelli automatici (ATM), installati nel territorio del paese ospitante, presso i quali è presente personale della banca (1);

b) i servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

— operino in via esclusiva per un'unica banca;

— abbiano il potere di negoziare affari con terzi;

— possano obbligare la banca;

— agiscano in via continuativa.

I servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

— *"libera prestazione di servizi"*, lo svolgimento di attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;

— *"attività ammesse al mutuo riconoscimento"*, le attività elencate all'art. 1, comma 2, lettera *f)* del T.U.;

— *"Stati comunitari"*, i Paesi appartenenti all'UE e i Paesi che hanno ratificato l'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE);

— *"banca italiana"*, la banca avente sede legale in Italia (art. 1, comma 2, lettera *a)* del T.U.);

— *"banca comunitaria"*, la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lettera *b)* del T.U.);

— *"banca extracomunitaria"*, la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario (art. 1, comma 2, lettera *c)* del T.U.);

— *"gruppo bancario"*, il gruppo creditizio definito nel capitolo LII, sezione II, delle istruzioni di vigilanza;

— *"capogruppo"*, la capogruppo di un gruppo creditizio così come definita nel capitolo LII, sezione II, paragrafo 1, delle Istruzioni di vigilanza;

— *"società finanziarie"*, le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del T.U., numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera (art. 59, lettera *b)* del T.U.).

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti istruzioni di vigilanza sono indirizzate:

— alle banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;

— alle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U.;

— alle banche extracomunitarie che intendono operare in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.

(1) I servizi resi dalla banche tramite sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina di prestazione di servizi senza stabilimento.

SEZIONE II

Procedure per l'esercizio dell'attività

1. *Libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi comunitari.*

Le banche italiane possono operare senza stabilimento in paesi appartenenti all'UE in regime di libera prestazione di servizi.

Le banche che intendono svolgere per la prima volta attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi inviano una comunicazione alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (1).

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la comunicazione è inoltrata dalla capogruppo (2).

Nella comunicazione la banca precisa:

— il paese in cui intende esercitare le attività;

— le attività ammesse al mutuo riconoscimento che si propone di svolgere;

— le modalità con le quali intende operare.

La Banca d'Italia provvede a notificare la comunicazione all'autorità di vigilanza competente del paese ospitante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla banca interessata.

Le banche italiane che intendono esercitare in paesi comunitari attività bancarie non ammesse al mutuo riconoscimento, con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento, sono sottoposte alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

Tali banche inviano una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e all'autorità competente del paese ospitante.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica alle informazioni di cui al presente paragrafo, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la banca interessata.

2. *Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in paesi extracomunitari.*

Le banche italiane possono operare in un paese extracomunitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

L'autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Con la domanda di autorizzazione sono forniti gli stessi elementi informativi indicati al paragrafo 1. In caso di domanda di autorizzazione incompleta, la Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; in tal caso il termine è sospeso.

La Banca d'Italia puo richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità di vigilanza competente del paese estero; in tal caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla banca interessata l'interruzione dei termini.

Per il rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica l'esistenza dei seguenti elementi:

— l'esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

— le possibilità di accesso alle informazioni presso la struttura temporanea, da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente del paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli «in loco».

La Banca d'Italia può, inoltre, vietare la prestazione di servizi senza stabilimento in paesi extracomunitari per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative della banca.

La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto chiarendo le motivazioni di ordine tecnico che lo hanno determinato.

3. *Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie.*

Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente un'autorizzazione alla Banca d'Italia fornendo i seguenti elementi informativi:

— le attività che si propongono di svolgere;

— le modalità con le quali intendono operare.

In caso di domanda di autorizzazione incompleta, la Banca d'Italia può chiedere alla banca informazioni aggiuntive.

Nell'esame delle domande, la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze:

— che nel paese di origine della banca vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza che ricomprenda anche l'attività svolta all'estero;

— che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero che non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del paese di origine;

— che le autorità di vigilanza del paese di origine abbiano manifestato il preventivo consenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle specifiche attività prescelte dalla banca;

— che le autorità di vigilanza del paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza;

— che la banca già eserciti nel paese d'origine le attività indicate nella domanda;

— che le attività vengano esercitate con le stesse modalità previste per le banche italiane e da queste possano essere svolte, a condizioni di reciprocità, nel paese extracomunitario ove ha sede legale la banca richiedente.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'autorità di vigilanza competente del paese d'origine.

L'autorizzazione ad esercitare le attività di intermediazione mobiliare è rilasciata d'intesa con la CONSOB. Tali attività sono esercitate nel rispetto della disciplina della legge n. 1/91 e dei relativi provvedimenti applicativi.

Le autorizzazioni possono essere subordinate all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.

La Banca d'Italia può richiedere ogni dato o documento ritenga necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

Le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni delle Istruzioni di vigilanza di cui al capitolo LV, paragrafi 6 e 7 della sezione I. Non si applicano i capoversi sulla liquidità e sui rischi di mercato nonché il richiamo al capitolo XLII, riportati nel paragrafo 6.

4. *Libera prestazione di servizi in paesi comunitari delle società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento* (1).

4.1 *Condizioni per l'esercizio della libera prestazione di servizi.*

Una società finanziaria con sede legale in Italia può svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

— è controllata da una o più banche italiane;

— le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

(1) Non sono tenute a inviare alcuna comunicazione le banche che già operavano in regime di libera prestazione di servizi anteriormente al 1° gennaio 1993.

(2) La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del paese di insediamento.

(1) Per le società di intermediazione mobiliare (SIM) ammesse al mutuo riconoscimento cfr. il fascicolo «Intermediari del mercato mobiliare - Regolamento applicativo emanato dalla Banca d'Italia e istruzioni di vigilanza».

— la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nel paese nel quale intende operare;

— è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti (1);

— il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento sono tenute all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. (2).

La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione che verrà allegata alla comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del paese ospitante (cfr. par. 4.2).

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

4.2 *Procedura per l'esercizio della libera prestazione di servizi.*

Le società finanziarie che intendono svolgere in un paese comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi si attengono alla procedura indicata per le banche al paragrafo 1 della presente sezione (3).

Qualora la società finanziaria appartenga a un gruppo bancario, ai fini di valutare se la capogruppo è in grado di garantire la prudente gestione della filiazione, la Banca d'Italia tiene conto della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza. Nel caso in cui la società non sia inclusa in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche controllanti. La Banca d'Italia, inoltre, tiene conto della situazione tecnico-organizzativa della società finanziaria.

(1) Quando la società non appartiene a un gruppo bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti

(2) Restano escluse dall'obbligo dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T U., ovviamente, le società di intermediazione mobiliare e le società fiduciarie per le quali è prevista l'iscrizione in un apposito Albo.

(3) La società finanziaria interessata all'esercizio di attività in libera prestazione di servizi invia la comunicazione preventiva alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sulla società stessa Qualora questa faccia parte di un gruppo bancario, la comunicazione deve essere trasmessa tramite la capogruppo alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.

95A6295

REGIONE SARDEGNA

Individuazione degli ospedali da inserire nell'elenco degli ospedali specializzati della regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 724/1994. (Deliberazione 9 agosto 1995).

L'assessore all'igiene, sanità e assistenza sociale riferisce che, a mente dell'art. 3, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'amministrazione regionale deve provvedere alla pubblicazione dell'elenco degli ospedali specializzati sulla base dei criteri di classificazione stabiliti dal decreto ministeriale 31 gennaio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1995).

Tra i criteri sopra citati, puntualmente dettati dagli articoli 1 e 2 del decreto in esame, assumono rilevanza particolare:

la dotazione minima di novanta posti letto, articolati in almeno due distinte unità operative di degenza;

le consulenze di medicina generale, chirurgia generale ed altre consulenze secondo la tipologia dell'ospedale;

l'attività di day-hospital e di servizi ambulatoriali.

Sulla scorta dei dati e delle attestazioni acquisiti dall'assessorato si è ritenuto di poter individuare, per le finalità di cui al decreto ministeriale in riferimento i seguenti ospedali:

ospedale Conti (pneumologico) dell'U.S.L. n. 1 di Sassari;

ospedale Marino (ortopedia-traumatologia) dell'U.S.L. n. 2 di Alghero;

ospedale Zonchello (pneumologico) dell'U.S.L. n. 7 di Nuoro;

ospedale C.T.O. (ortopedia-traumatologia) dell'U.S.L. n. 16 di Iglesias;

ospedale Crobu (pediatrico) dell'U.S.L. n. 16 di Iglesias;

ospedale Binaghi (pneumologico) dell'U.S.L. n. 20 di Cagliari;

ospedale Marino (ortopedia-traumatologia) dell'U.S.L. n. 20 di Cagliari;

ospedale Businco (oncologico) dell'U.S.L. n. 21 di Cagliari;

ospedale microcitemico dell'U.S.L. n. 21 di Cagliari.

L'assessore propone quindi all'approvazione dell'on. giunta l'inserimento dei predetti ospedali nell'elenco da pubblicarsi a termini dell'art. 3, primo comma, della legge n. 724/1994.

La pubblicazione avverrà nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della regione.

La giunta, in accoglimento della proposta, ha deliberato l'inserimento degli ospedali indicati nelle premesse nell'elenco degli ospedali specializzati della regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 724/1994.

95A6223

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'ICIPU

Si notifica che il giorno 13 novembre 1995 con inizio alle ore 10,30 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazione dell'ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1996:

1) 8% serie ordinaria ventennale -
Emissione 1976:
estrazione a sorte di:
n. 1 titoli di L. 100.000;
n. 29 titoli di » 500.000;
n. 528 titoli di » 1.000.000,
per il complessivo valore nominale di L. 542.600.000.

2) 9% serie ordinaria ventennale -
Emissione 1976:
estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 100.000;
n. 68 titoli di » 500.000;
n. 2.261 titoli di » 1.000.000,
per il complessivo valore nominale di L. 2.297.100.000.

Emissione II 1976:
estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000;
n. 29 titoli di » 500.000;
n. 551 titoli di » 1.000.000,
per il complessivo valore nominale di L. 566 000.000.

3) 10% serie ordinaria ventennale -
Emissione 1977:
estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000;
n. 18 titoli di » 500.000;
n. 453 titoli di » 1.000.000,
n. 10 titoli di » 5.000.000,
per il complessivo valore nominale di L. 512.600.000.

Totale generale L. 3.918.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

95A6224

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, concernente: «Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, prima colonna, al primo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto il regolamento CEE n. *880/19* del Consiglio del 23 marzo 1992, ...», leggasi: «Visto il regolamento CEE n. *880/92* del Consiglio del 23 marzo 1992, ...».

95A6208

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189